**Obblighi vaccinali - Invio elenchi**

In particolare, in relazione agli **obblighi vaccinali**, l'articolo 4, comma 3 precisa che:

"3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun **Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti**, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i **datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario** che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano."

Per la **Regione Toscana**, gli elenchi devono essere trasmessi **entro e non oltre il 6 aprile 2021** via e-mail all'indirizzo:

**obbligo.vaccinazione@sanita.toscana.it**

con **oggetto** dell'e-mail: "**OBBLIGO VACCINAZIONE**", usando esclusivamente la [**scheda di rilevazione in formato Excel**](https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/DL%2B44-2021%2B-%2BObblighi%2BVaccinali.xlsx/b762ac23-d3c2-fbf5-8bba-26533a3fa845?t=1617392848616) scaricabile da questa pagina. Una volta compilato in tutti i suoi campi, l'elenco deve essere **inviato nello stesso formato Excel** e in nessun altro formato.

Considerati i tempi tecnici ristretti, imposti dal decreto-legge,  per la trasmissione e il riscontro dei dati inviati, e gli obblighi che ne discendono, si invitano i datori di lavoro a utilizzare il doppio canale, inviando anche **a mezzo PEC**, secondo le modalità specificate nella [**pagina dedicata**](https://www.regione.toscana.it/posta-elettronica-certificata-pec).

Con la trasmissione del file, si chiede di **specificare il nominativo di un referente**, indicandone il telefono e l’indirizzo e-mail per eventuale contatto in caso di necessità.